

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nel procedimento C-215/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un Social Security Commissioner di Londra): Chief Adjudication Officer contro Anne Maria Twomey (¹)

(Previdenza sociale — Prestazioni di malattia — Beneficiari)

(92/C 81/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-215/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, da un Social Security Commissioner di Londra, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Chief Adjudication Officer e Anne Maria Twomey, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE e degli articoli 19 e 25 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU n. L 230, pag. 6) la Corte (Quinta Sezione), composta da Sir Gordon Slynn, presidente della prima sezione, facente funzione di presidente; dai signori F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: G. Tesauo; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 marzo 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU n. L 230, pag. 6) è applicabile al cittadino di uno Stato membro che, dopo avere svolto attività lavorativa dipendente in uno Stato membro, ha trasferito la residenza in un altro Stato membro o si è ammalato qualora, prima di essere affetto dalla malattia, non abbia svolto attività lavorativa.

(¹) GU n. C 216 del 31. 8. 1990.

SENTENZA DELLA CORTE

dell'11 marzo 1992

nei procedimenti riuniti C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel di Poitiers): Sociétés Compagnie Commerciale de l'Ouest e altri contro Receveur principal des douanes di La Pallice Port (¹)

(Tributi parafiscali su prodotti petroliferi)

(92/C 81/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nei procedimenti riuniti C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Poitiers nella causa dinanzi ad essa pendente tra Sociétés Compagnie Commerciale de l'Ouest e altri contro Receveur principal des douanes di La Pallice Port, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31, primo comma, 32, primo comma, 37, n. 2, 92 e 95 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezioni; C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: G. Tesauo; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 marzo 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Un tributo parafiscale, applicato nelle stesse condizioni di esazione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, i cui ricavi sono destinati a vantaggio unicamente dei prodotti nazionali, cosicché i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l'onere gravante sui prodotti, costituisce una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall'art. 12 del Trattato CEE. Per contro, se detti vantaggi compensano unicamente una parte dell'onere sostenuto dai prodotti nazionali, l'imposta di cui trattasi costituisce un'imposizione discriminatoria vietata dall'art. 95 del Trattato.*
2. *Un tributo parafiscale del genere può costituire, a seconda della destinazione del gettito, un aiuto statale, incompatibile con il mercato comune, qualora sussistano le condizioni d'applicazione dell'art. 92 del Trattato, da accertarsi in conformità a quanto dispone a tal fine l'art. 93 del Trattato.*

(¹) GU n. C 105 del 27. 4. 1990.

3. *Un tributo parafiscale del genere, essendo disciplinato dagli artt. 12 e seguenti o 95 del Trattato, non è disciplinato dall'art. 30 di quest'ultimo.*
4. *L'art. 37 del Trattato non osta all'istituzione di un tributo parafiscale a prescindere dal regime d'importazione e di messa in commercio del petrolio vigente in uno Stato membro e non concerne l'esercizio dei diritti esclusivi contemplati da detto regime.*

n. 43, nella parte in cui detti articoli vietano alle imprese di transito e di spedizione di svolgere professionalmente l'attività consistente nel presentare dichiarazioni in dogana in nome e per conto altrui, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana.

2. *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

dell'11 marzo 1992

nella causa C-323/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese ⁽¹⁾

(Persone messe a fare una dichiarazione in dogana — Dichiarazione per conto altrui)

(92/C 81/11)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-323/90, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Jörn Sack e sig.ra Helena Varandas) contro Repubblica portoghese (agenti: sigg. Luís Augusto Máximo dos Santos, Luís Inês Fernandes e João Carlos Lopes Moreira), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo mantenuto in vigore disposizioni di diritto interno in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione, facente funzione di presidente; F. Grévisse e P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'11 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica portoghese, avendo mantenuto in vigore l'art. 426 del decreto legge 27 aprile 1965, n. 46311, l'art. 7, n. 4 del decreto legge 25 gennaio 1983,*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Direttore dell'esattoria fiscale di Lussemburgo il 28 gennaio 1992, nella causa Pierre Corbiau

(Causa C-24/92)

(92/C 81/12)

Con decisione 28 gennaio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 1992, nella causa Pierre Corbiau, il Direttore dell'esattoria fiscale di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 48 del Trattato CEE osti a che, in uno Stato membro nel quale ai lavoratori subordinati che sono stati contribuenti residenti durante tutto l'anno fiscale spetta il rimborso dell'imposta sugli stipendi ritenuti per legge dal datore di lavoro se e in quanto l'ammontare di detta ritenuta superi l'imposta sul reddito accertata secondo un parametro corrispondente al loro reddito complessivo annuo, un cittadino comunitario che è stato contribuente residente durante una parte dell'anno ottenga il rimborso dell'imposta ritenuta per legge solo alle stesse condizioni e nelle stesse proporzioni».

Ricorso promosso il 13 febbraio 1992 dalla società «Alkyonis Naftiki Etairia Alieias N.E.» contro la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee

(Causa C-38/92)

(92/C 81/13)

Il 13 febbraio 1992 la società di navigazione recante la ragione sociale «Alkyonis Naftiki Etairia Alieias N.E.» con sede al Pireo (Grecia), Akti Moutsopoulou 44 rappresentata dall'avv. Vasileios K. Zagkas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv.

⁽¹⁾ GU n. C 294 del 24. 11. 1990.